

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
oooooooooooooooooooooooooooo

*Regolamentata
in data
25/8/2000*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL - 1 AGO, 2000

=====

ADDI' - 1 AGO, 2000 NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IN VIA DELLA PISANA, 1301 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: SARACENI

DELIBERAZIONE N° 1799

L.R. 25.7.96, n. 29, Capo IV. Interventi quadro di promozione e sostegno agli Enti Utilizzatori di lavoratori Socialmente Utili che hanno avuto in attivita', al 30.4.2000, lavoratori che non possono percepire l'assegno di utilizzo previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Modalita' di approvazione e di finanziamento dei progetti. Capitoli 24129 e 24130 Esercizio finanziario 2000.



OGGETTO: L.R. 25.07.96 n. 29, Capo IV. Interventi quadro di promozione e sostegno agli Enti Utilizzatori di Lavoratori Socialmente Utili che hanno avuto in attività, al 30.04.2000, lavoratori che non possono percepire l'assegno di utilizzo previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81. Modalità di approvazione e di finanziamento dei progetti. Capitoli 24129 e 24130. Esercizio Finanziario 2000. Deliberazione di concerto.

SU PROPOSTA dell'Assessore ^{PER LE POLITICHE} della Scuola, Formazione e Politiche per il Lavoro di concerto con l'Assessore ^{PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, DEMANIO E PATRIMONIO}

VISTO il D.Lgs.468/97;

VISTO il D.Lgs.81/2000;

VISTA la L.R. 25.07.96 n. 29 "Disposizioni regionali a sostegno dell'occupazione" che al Capo IV, artt.13 e 14, disciplina gli interventi finanziari della Regione a favore dei progetti di L.S.U.;

VISTO il D.Lgs.469/97 che con l'art.2, comma 2, lettera f), conferisce alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTA la DCR n.439/98 che determina le modalità attuative delle disposizioni di cui al Capo IV della L.R. 25.07.96 n. 29;

VISTA la L.R. n° 6/99, art. 19;

PRESO ATTO che circa mille (1.000) lavoratori utilizzati in progetti di LSU/LPU alla data del 30/04/2000 non possono più percepire, a decorrere dalla data del 01/05/2000, l'assegno di utilizzo erogato dall'INPS, perché non rientranti tra i soggetti destinatari previsti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2000;

RILEVATO che per far fronte all'erogazione degli assegni di utilizzo dovuti ai circa 1.000 lavoratori da utilizzare nei nuovi progetti occorre la somma di lire 3.600.000.000;


CONSIDERATO che numerosi Enti Gestori di progetti LSU/LPU hanno fatto pervenire all'Assessorato Politiche del Lavoro ed all'Agenzia Lazio Lavoro richieste di intervento e di sostegno in favore dei citati lavoratori esclusi dall'assegno di utilizzo previsto per analoghe attività dal D.Lgs.81 del 28 febbraio 2000;

PRESO ATTO che il Ministero del Lavoro con circolare n.187/SDG/DO del 2000, stabilisce gli indirizzi interpretativi della disciplina dei Lavori Socialmente Utili e del D.Lgs.81 del 28 febbraio 2000, e prevede che i soggetti esclusi dai progetti a carico del fondo per l'occupazione cui alla L.R.236/93 possono continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili, in attesa degli interventi normativi regionali in materia;

RILEVATA l'opportunità di consentire agli Enti gestori, di cui ai punti precedenti, di garantire l'erogazione di servizi mediante l'individuazione di attività socialmente utili da realizzare con l'ausilio delle unità lavorative in argomento per un periodo fino al 31.10.2000 con l'assunzione dell'intero onere a carico della Regione in attesa di un intervento normativo regionale;

RITENUTO opportuno che gli Enti di cui al punto precedente per poter ottenere il sostegno regionale debbano presentare apposita deliberazione di giunta con cui approvano un nuovo progetto LSU, riferito ad attività ed esigenze effettive ed urgenti riconosciute tali dalla Regione e che l'Ente gestore del progetto di LSU si deve impegnare ad individuare i possibili sbocchi occupazionali per i lavoratori utilizzati ovvero, qualora ciò fosse impossibile, a renderne consapevoli i destinatari del progetto con il duplice obiettivo di promuovere nuova occupazione ovvero di offrire un'ulteriore opportunità di esperienza di lavoro che possa essere utilizzata individualmente in fase successiva;

RILEVATO che la Deliberazione del Consiglio Regionale n.439/98, con la quale sono state determinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al Capo IV della L.R. 25.07.96



n. 29, al punto 2.1. prevede la possibilità di predisporre progetti formulati con la Regione connessi a crisi locali ;

RILEVATO altresì che la stessa Delibera del Consiglio Regionale n.439/98 al punto 6.1. prevede i casi di assunzione dell'intero onere dei progetti di LSU e, rispetto ai progetti di cui al punto 2.1., della Delibera medesima, stabilisce che il contributo regionale consiste in una quota rapportata al numero di lavoratori direttamente utilizzati se i progetti medesimi sono promossi e formulati con altri soggetti;

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore del D.Lgs.81/2000 al disoccupato utilizzato compete un importo mensile di £. 850.000 mensili, su cui gravano gli oneri previdenziali ed assicurativi per ulteriori £ 47.000, per un impegno orario settimanale di 20 ore;

CONSIDERATO che il costo mensile necessario per l'utilizzo di una unità è pertanto pari a lire 897.000 circa;

RILEVATO che per il personale utilizzato in tali progetti non si prefigura in alcun modo l'instaurarsi di alcun tipo di rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che la Regione assume a suo carico le somme dovute per l'assegno di utilizzo ex D.Lgs.81/2000 mentre sono a carico dell'Ente gestore del progetto quelle necessarie a coprire le assicurazioni INAIL ed R.C.T. previste dalla legge;

VISTA la legge 15.05.97 n. 127, art.17, commi 31 e 32;

all'unanimità

DELIBERA

25 AGO. 2000



1. Di promuovere la realizzazione di nuovi progetti di LSU da parte di soggetti già utilizzati alla data del 30/04/2000 ma non risultanti destinatari, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.81/2000, dell'assegno di utilizzo a carico del fondo nazionale per l'occupazione di cui alla L. 236/93;
2. Di fissare in 20 ore settimanali fino al 31 ottobre 2000 la durata di tali progetti, che devono essere predisposti d'intesa con la Regione ed essere finalizzati a soddisfare esigenze di servizi pubblici urgenti ed effettive con l'indicazione che i lavoratori dovranno essere esplicitamente messi a conoscenza che al termine del progetto non potranno esserci proroghe, fatte salve diverse disposizioni derivanti dalla legge regionale che sarà emanata nella specifica materia o da normativa statale;
3. Di assumere l'intero onere dell'assegno di utilizzo e dei connessi oneri assicurativi per l'importo complessivo di £ 897.000 per unità lavorativa;
4. Di prendere atto che per far fronte all'erogazione degli assegni di utilizzo dovuti ai circa 1.000 lavoratori da utilizzare nei progetti di cui ai punti precedenti dovrà essere assunto un onere pari a £ 3.600.000.000;
5. La Regione manifesta la propria intesa, attraverso la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti con la presente in sede di formalizzazione delle determinazioni dirigenziali di autorizzazione necessarie all'attuazione di quanto previsto al punto 1. a carico dei capitoli 24129 e 24130 per l'anno 2000, che ne presentano la disponibilità, per il finanziamento dell'assegno di utilizzo dovuto ai lavoratori utilizzati nei progetti presentati dagli Enti, per le motivazioni citate in premessa, che ne facciano richiesta;
6. L'Ente gestore dei progetti provvederà agli adempimenti riguardanti la gestione delle unità lavorative in argomento e alla copertura delle polizze assicurative INAIL ed R.C.T.;
7. Per il personale utilizzato nel progetto di cui alla presente non si prefigura in alcun modo l'instaurarsi di alcun tipo di rapporto di lavoro.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 15.05.97 n. 127, art. 17, commi 31 e 32.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE